



COMUNE DI GAMBOLO'

Provincia di Pavia

SINDACO

ORDINANZA N. 4 RP – N. 12 RG del 22-05-2020

IL SINDACO

Premesso che l'Associazione Confartigianato Imprese Lomellina di Vigevano con istanza pervenuta in data 14.05.2020 Prot.N.9137 ha chiesto di modificare ed ampliare gli orari e le giornate di apertura del Settore Benessere derogando alla disciplina regolamentare vigente in ragione delle difficoltà economiche, finanziarie ed organizzative causate dalla sospensione delle attività derivate dall'epidemia da COVID-19;

Visto l'art 3 della L. 23.12.1970 n. 1142 che attribuisce all'autorità comunale la competenza in materia di orari per gli esercizi di acconciatore, estetista e affini;

Vista la Legge 174/2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

Vista la Legge 1/1990 "Disciplina dell'attività di estetista";

Visto l'art.10 della Legge n. 40 del 02.04.2007, il quale disciplina che le attività in oggetto non possono essere subordinate al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;

Visti i regolamenti regionali che disciplinano le attività di acconciatore, estetista ed affini e tatuatore;

Richiamato l'Art.4 bis della L.R. 27.02.2012, N.3 "Disciplina dei massaggi di esclusivo benessere";

Visto l'Art.15 del "Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di estetista" approvato con Delibera di C.C. N.21 del 20.05.2004 che recita: *Il Sindaco, su richiesta motivata degli interessati può autorizzare l'apertura domenicale o festiva o derogare agli orari di apertura, per comprovate ragioni di necessità;*

Visto l'Art.14 del "Regolamento per la disciplina dell'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna" approvato con Delibera di C.C. N.20 del 20.05.2004 che recita: *Il Sindaco, su richiesta motivata degli interessati può autorizzare l'apertura domenicale o festiva o derogare agli orari di apertura, per comprovate ragioni di necessità;*

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L.n.33 del 16.05.2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 17.05.2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,



COMUNE DI GAMBOLO'

Provincia di Pavia

SINDACO

e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n.547 del 17.05.2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art.3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19;

Considerato che la riapertura di tali attività comporta necessariamente, per il rispetto di tutte le misure generali e specifiche per l'attività svolta, dettate per fronteggiare l'emergenza COVID-19, l'esigenza di procedere ad una riorganizzazione delle modalità di svolgimento della propria attività, ad esempio in termini di utilizzo degli spazi di lavoro, di modalità di ricevimento dei clienti;

Preso atto che una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari e giornate di apertura consente agli operatori di fornire una migliore fruizione del servizio a favore della clientela oltre a consentire diverse modalità di organizzazione dell'attività anche in tema di sicurezza anticontagio, tutelando la salute dei clienti, dipendenti e titolari di attività;

Visto l'art. 50 del d. lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che la presente ordinanza verrà trasmessa alle associazioni di categoria;

Preso atto che la presente ordinanza sostituisce la precedente emanata per disciplinare gli orari - ordinanza n. 43 RP – N. 79 RG del 03-12-2019;

Ritenuto consentire agli acconciatori, estetisti ed affini e tatuatori di esercitare l'attività con orario giornaliero più ampio e apertura settimanale da lunedì a domenica, con l'obbligo di rispettare tutte le misure generali e specifiche per l'attività svolta, dettate per fronteggiare l'emergenza COVID-19;

ORDINA

gli esercizi di acconciatore, estetista ed affini, e tatuatore, siti sul territorio di questo Comune, sono tenuti ad osservare, per il corrente anno 2020, il seguente orario d'attività:

A) - dal lunedì alla domenica (festivi compresi) = non prima delle ore 07.00 e non oltre le ore 24.00, rispettando il monte ore previsto dal CCNL per i lavoratori dipendenti.

B) E' facoltativa la chiusura infrasettimanale ai sensi della legge n. 40/1970.

C) sulla porta d'accesso degli esercizi, in modo ben visibile dall'esterno, dovrà essere esposto un cartello riportante l'orario di apertura e l'eventuale giornata di chiusura infrasettimanale.

Per quanto attiene l'orario di chiusura, all'ora prefissata dovrà essere interdetto l'accesso ai laboratori, in modo da non permettere l'ingresso oltre tale orario.



COMUNE DI GAMBOLO'

Provincia di Pavia

SINDACO

E' concessa la prosecuzione dell'attività, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso che non potrà protrarsi oltre un'ora dall'orario di chiusura.

Gli operatori hanno l'obbligo di:

- 1) Salvaguardare i diritti di propri eventuali lavoratori dipendenti in materia di orario di lavoro e di riposo, discendenti dai contratti di lavoro;
- 2) Rendere noto al pubblico l'orario di apertura facoltativo prescelto mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno, previa comunicazione agli Uffici comunali.

In caso di violazioni alla presente ordinanza è prevista applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis del D.Lgs.267/2000, con osservanza dei principi di cui alla legge 24/11/1981 n. 689.

DISPONE

La revoca dell' ORDINANZA n. 43 RP – n. 79 RG del 03-12-2019 pari oggetto :

L'ufficio di Polizia Locale, cui la presente verrà trasmessa in copia, è incaricato di vigilare sulla esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà inoltre trasmessa all'Associazioni di categoria Confartigianato Imprese Lomellina

AVVERTE

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale, ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Gambolò 22-05-2020

IL SINDACO

F.to *DOTT. ANTONIO COSTANTINO*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 26-05-2020 al 10-06-2020

Li 26-05-2020